

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO CIRCOLARE NORMATIVA 2018-19

MODALITA' ATTUATIVE DEL VINCOLO SPORTIVO E DELLA SUA CESSAZIONE

1. Modalità attuative del vincolo ex art. 5, punto n.9 Statuto F.I.N.

A) Disposizioni generali

[1] Il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle società è temporaneo e la sua durata e l'eventuale rinnovo sono stabiliti dall'art. 5/9 dello Statuto.

*"Il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle Società è temporaneo e la sua durata è pari a otto intere stagioni agonistiche. Il vincolo si rinnova automaticamente per un **ulteriore periodo** di pari durata del primo in assenza di manifestazione di volontà contraria da parte dell'atleta da comunicarsi almeno nell'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche di regime di vincolo."*

[2] Le controversie riguardanti la disciplina del vincolo contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico e nella presente Circolare Normativa sono devolute alla Seconda Sezione del Tribunale Federale.

[3] Per effetto dei termini indicati al precedente punto [1], gli atleti il cui tesseramento definitivo è decorso dalla stagione agonistica 2013/2014 devono presentare -qualora interessati- entro la stagione 2018/2019 manifestazione contraria al rinnovo del vincolo a partire dalla stagione 2021/2022, con le modalità di seguito indicate.

B) Regole per la cessazione del regime di vincolo

[1] L'atleta che intende sciogliere il vincolo di tesseramento in favore della società di appartenenza al termine del periodo di cui alla precedente lettera A), punto [1], è tenuto ad inviare, entro l'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche in regime di vincolo, la propria manifestazione di volontà contraria al rinnovo automatico del vincolo.

[2] La manifestazione di volontà di cui al precedente punto [1] deve essere formalizzata nel corso della sesta stagione di tesseramento in stato di vincolo definitivo (2018/2019), con dichiarazione da rendersi utilizzando esclusivamente l'apposito modulo federale (Allegato 4) disponibile sul sito web federale, a mezzo raccomandata a/r da inviarsi alla Società di appartenenza e alla Federazione Italiana Nuoto - Segreteria Generale - Ufficio Tesseramenti. Alla copia inviata alla Federazione Italiana Nuoto deve essere altresì allegata, a pena di irricevibilità, copia della ricevuta rilasciata dal servizio postale che comprovi l'invio del documento alla Società di appartenenza. Entro il termine di giorni sessanta dalla ricezione del predetto modulo, il Segretario Generale della FIN provvede, sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Tesseramenti, a comunicare la conferma dello stato di libertà di vincolo dell'atleta a far data dalla stagione 2021/2022 (dall'1/10/2021) ovvero le ragioni del rigetto della richiesta. Il provvedimento del Segretario Generale è inviato all'Atleta interessato, alla Società di appartenenza e al Comitato Regionale di competenza.

L'esito della procedura è altresì pubblicato su apposita sezione del sito web federale. La parte interessata, può impugnare la decisione dinanzi alla Seconda sezione del Tribunale Federale, con ricorso da presentarsi entro il termine di giorni novanta dalla data di pubblicazione sul sito web federale. La decisione della Seconda sezione del Tribunale Federale è impugnabile innanzi la Seconda Sezione della Corte Federale di Appello, nel rispetto dei termini di proposizione dell'appello previsti dal Regolamento di Giustizia Federale.

[3] I termini previsti per l'atleta e la società di Appartenenza sono perentori e la loro mancata osservanza comporta la conseguente decadenza del diritto.

[4] I termini previsti per gli Uffici della Segreteria Generale della Federazione sono ordinatori.

[5] Il tesseramento dell'atleta non più soggetto a regime di vincolo deve intervenire per una Società improrogabilmente entro i termini annualmente stabiliti dalla Circolare Generale per le Affiliazioni e i Tesseramenti e dai Regolamenti dei Campionati Federali.

[6] L'atleta non tesserato entro il termine ultimo del 31 gennaio della stagione agonistica per la quale ha ottenuto la cessazione del vincolo, permane nello status di svincolato fino a nuovo tesseramento, con l'applicazione di quanto previsto dal successivo punto 2, lettera A) comma 7.

2. Rapporti tra le società in relazione al tesseramento di atleti non più in regime di vincolo

A) Regole per la corresponsione dell'indennità di preparazione ai fini del tesseramento di atleta non più in regime di vincolo.

[1] In caso di nuovo tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata, alla società di precedente appartenenza è riconosciuto il diritto, comunque rinunciabile, a percepire una indennità di preparazione direttamente proporzionale ai risultati sportivi conseguiti dall'atleta quale frutto della preparazione tecnico-sportiva allo stesso nel tempo approntata da parte della società.

[2] La società che intende tesserare l'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata per la precedente società di appartenenza è obbligata a corrispondere a quest'ultima un'indennità di preparazione direttamente proporzionale ai risultati sportivi conseguiti dall'atleta quale frutto della preparazione tecnico - sportiva allo stesso nel tempo approntata da parte della società precedente.

[3] Qualora l'atleta nell'arco delle otto stagioni agonistiche abbia svolto attività in più di una disciplina federale, ai fini della determinazione dell'indennità di preparazione si terrà conto dell'attività prevalente, ovvero quella in cui l'atleta abbia conseguito i migliori risultati in termini assoluti.

[4] Ai fini del tesseramento dell'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata la società di precedente appartenenza, ove ancora affiliata, deve depositare presso il Comitato Regionale territorialmente competente l'apposita dichiarazione, da redigersi su apposito modulo federale (Allegato F) disponibile anche sul sito web, contenente la dichiarazione di intervenuto assolvimento in suo favore dell'obbligo di corresponsione da parte di nuova società dell'indennità di preparazione, o di rinuncia alla stessa. Tale modulo recante le dichiarazioni di cui sopra viene inoltrato dal Comitato Regionale all'Ufficio Tesseramenti presso la Sede Nazionale della F.I.N.

[5] Ai fini del tesseramento dell'atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata la nuova società richiedente deve richiedere alla F.I.N. - Sede Nazionale -copia conforme del modulo federale recante le dichiarazioni della società di precedente appartenenza (di cui al precedente punto 4), da allegare alla richiesta di nuovo tesseramento dell'atleta.

[6] In caso di inattività della società di precedente appartenenza ancora affiliata rispetto agli adempimenti di cui al precedente punto 4), la società che intende richiedere il tesseramento di atleta non più in regime di vincolo per cessazione della sua durata può liberarsi dell'obbligo di pagamento della indennità mediante versamento della stessa su conto corrente bancario (v. Allegato A) intrattenuto presso F.I.N. - Sede Nazionale, che rilascia idonea certificazione. I depositi non richiesti dalle società di precedente appartenenza entro il termine del 30 settembre della stagione agonistica in cui si verifica il tesseramento dell'atleta, vengono acquisiti dalla F.I.N. con l'obbligo di destinazione ai capitoli di spesa federali relativi alla preparazione delle squadre nazionali.

[7] Le previsioni contenute nei commi precedenti trovano applicazione anche nella fattispecie di cui al precedente punto 1, lettera B), comma 7, ovvero all'atto del tesseramento da parte della nuova Società anche se intervenuto nella/e stagione/i susseguente/i.